



CITTA' di SUBIACO

Città Metropolitana di Roma Capitale
DISTRETTO RM 5.4

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SOSTEGNI A FAVORE DEL CAREGIVER FAMILIARE –
DGR 58/2024 709/2025-711/25**

Si comunica che con Delibera n° 685 del 25/11/2025 si è provveduto ad approvare l'Avviso pubblico per l'erogazione di sostegni a favore del caregiver Familiare – DGR 58/2024 709/2025-711/25 .

1 - FINALITA' E BUDGET

La Regione Lazio con le DGR. n. 58/2024 avente per oggetto: Proposta di legge regionale concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare” riconosce il ruolo del care giver e delinea le azioni di supporto e di sollievo, oltre che individuare le linee di ripartoeconomico..

Con la DGR 709/25 avente per oggetto :”Approvazione dello Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio e il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio per favorire la conciliazione tra l’attività di cura prestata dai giovani caregiver e i percorsi di studio universitari, contribuendo al loro benessere, alla piena realizzazione del diritto allo studio e al loro sviluppo personale”

Con la DGR 711/25 Avente per oggetto “Programmazione degli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare. Modifica DGR 285/2025 e aggiornamento del modello unico regionale della “Scheda di monitoraggio distrettuale”.

Il presente documento disciplina le modalità di attuazione sulla base di quanto previsto dai provvedimenti sopraindicati.

2 - DESTINATARI E BENEFICIARI - REQUISITI D'ACCESSO

I **destinatari** dei supporti previsti dal presente Avviso sono i **caregiver familiari**, come definiti dall’art 2, comma 1 della legge 58/2024 che definisce il caregiver come: “ Il caregiver familiare è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e

successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)

Comma 2. Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura ed assistenza nell'ambito del piano personalizzato di assistenza, di seguito denominato "piano personalizzato", di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n.11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche.

1. I **destinatari** sono i Care Giver così come definiti dalla legge statale n.205/2017 art.4 comma255 ripresa integralmente all'art.26 della L.R. 11/2016 e s.m.i.:

- Per l'attivazione delle misure di sostegno previste dalle presenti linee di indirizzo è necessario preliminarmente il riconoscimento formale del Care Giver all'interno del PPA secondo la procedura prevista dalla DGR 341/2021 con la compilazione dell'apposita scheda che si allega al presente avviso;
- essere residenti nei Comuni dell'Ambito e vivere nel domicilio del soggetto assistito;
- fornire assistenza in qualità di **caregiver familiare** come indicato nel progetto individuale in via prioritaria anche rispetto alla rete familiare e comunitaria del soggetto assistito ;
- **non** in carico a servizi semiresidenziali o residenziali sanitari, sociosanitari o sociali

3 - SOSTEGNI FINANZIABILI

A. Il sollievo programmato in ambito intra-familiare (domiciliare): consente al caregiver familiare di disporre di momenti di pausa – tregua dall'impegno di cura, da intendersi non solo nell'accezione dell'assistenza fisica prestata in risposta alle esigenze assistenziali sanitarie, socio sanitarie ma, specie in caso di disabilità complesse, della responsabilità di tradurre e costruire nella quotidianità la vita della persona che non può farlo in autonomia per soddisfare esigenze di vita propria, concordati con i servizi territoriali.

Il contributo massimo erogabile per la misura di sollievo programmato in ambito domiciliare in favore di ciascun caregiver familiare riconosciuto, è stabilita in euro **500,00 annui**, implementati di ulteriori euro **100,00**, per un totale di euro **600,00** per i caregiver familiari di persone con disabilità complesse a elevata intensità assistenziale e a prevalente incidenza sanitaria. Il contributo di cui è, infatti, funzionale ad attivare il sollievo nella modalità indiretta, con acquisizione di prestazioni di assistenza da strutture accreditate al SSR o da liberi professionisti in sostituzione temporanea di quelle, quotidianamente, prestate dal caregiver familiare.

Per ottenere tale rimborso è necessario presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta e quietanza di pagamento) comprovante la spesa sostenuta. Sono riconosciute le spese relative ad interventi forniti nell'arco del 2024 e rinnovati nel 2025 con successivo avviso. Non possono essere riconosciuti – e quindi rimborsati – interventi forniti al di fuori del periodo sopra indicato.

B. Il sollievo programmato tramite unità di offerta residenziale: è realizzato mediante l'accoglienza temporanea della persona con disabilità o non autosufficiente in struttura residenziale,accreditata/autorizzata ai sensi delle vigenti normative regionali (l.r. 4/2003 e l.r. 41/2003) che, perrequisiti strutturali e funzionali, risponda alle specifiche esigenze di assistenza della persona come indicate nel PPA. La struttura interessata può essere pubblica o privata, quest'ultima in regime di convenzionamento o giorni della settimana/mese concordati con i servizi territoriali.La misura può essere attivata nella modalità diretta(servizi territoriali) o indiretta attraverso la libera scelta dell'assistente familiare .Per la modalità indiretta ai fini del rimborso l'interessato dovrà presentare idonea documentazione fiscale (fattura/ricevuta) attestante la spesa anticipata per la sostituzione.

Ai fini della scelta, va sempre prioritariamente verificata la possibilità del ricorso a soluzioni di inserimento della persona con disabilità in situazioni alloggiative di tipo familiare (Legge 112/2016).

Per il sollievo programmato di tipo residenziale, si conferma l'importo massimo annuo di **euro 600,00** riconosciuto, a ciascun caregiver familiare indicato nell'ultima DGR 190/2024.

C. Attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico, individuale o di gruppo (lettera d, art. 2 del decreto)

C1. percorsi individuali: oltre alla possibilità, come qualsiasi altro cittadino, di ricorrere al servizio pubblico a tutela della propria salute, con la programmazione di tale misura si intende agevolare, attraverso il riconoscimento di un apposito sostegno economico, il caregiver familiare riconosciuto che,per scelta, intenda instaurare o mantenere un rapporto fiduciario con un libero professionista privato.

Si prevede, così, l'erogazione di un contributo destinato a concorrere alla copertura del costo della singola prestazione professionale. Il contributo de quo è quantificato in euro **50,00** per singola prestazione, per un importo annuo massimo riconoscibile a ciascun caregiver familiare riconosciuto di euro **500,00**, rimborsabile dal distretto socio sanitario previa presentazione delle relative fatture.

4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Per l'accesso ai sostegni descritti al punto 3. è necessario presentare domanda su apposito modulo (all. A), da parte dell'interessato, dell'Amministratore di sostegno o familiare al Comune di residenza del beneficiario,che provvederà alla sua protocollazione. Le domande devono essere presentate **dalla nuova data di pubblicazione del bando e sino al 15/12/2025.**

La graduatoria verrà pubblicata non appena effettuate le operazioni di verifica della documentazione presentata . Le condizioni che consentono l'accesso sono autocertificate dal richiedente,con esclusione della dichiarazione di invalidità e certificazione L. 104 o accompagnamento che vengono presentate in fotocopia.

Le domande, una volta completate, sottoscritte e protocollate, nel Comune di residenza verranno progressivamente trasmesse all'Ufficio di Piano per la definizione della graduatoria.

5 - CRITERI PERL'ASSEGNAZIONE DEL SOSTEGNO

Per la valutazione della completezza e appropriatezza delle domande pervenute viene attivata una commissione tecnica composta da personale dell'Ufficio di Piano in integrazione con i servizi ASL che sono attivi sull'utente interessato.

La formulazione delle graduatorie verrà predisposta verificando che :

- il beneficiario è in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, come da certificazione allegata;
- il/la beneficiario/a è in possesso dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988, come da certificazione allegata;
- dando **priorità a chi NON** è in carico a servizi sanitari, sociosanitari o sociali semiresidenziali e residenziali ;
- situazione familiare : presenza/ non presenza di rete familiare amicale, di vicinato di sostegno al care giver
- in base al valore ISEE socio sanitario (max € 24.000,00)dando la precedenza all'ISEE più basso
- non presenza di assistente familiare contrattualizzato dalla famiglia;

In caso di parità di punteggio:

- Per i minori e i disabili adulti fino a 65 anni, prevale l'ISEE inferiore
- Per gli anziani, prevale la maggiore età anagrafica del beneficiario

Per tutti, in caso di ulteriore parità, la data di presentazione dell'istanza al protocollo del Comune di residenza.

I benefici saranno erogati previa presentazione della documentazione fiscale (fattura/ricevuta e relativa quietanza di pagamento) comprovante la spesa sostenuta che dovrà pervenire all'Ufficio di Piano inderogabilmente entro il 31.01/2026;

I soggetti beneficiari (o loro familiari) dei sostegni hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che ne hanno dato diritto all'assistente sociale del Comune che provvederà ad informare tempestivamente l'Ufficio di piano.

Gli utenti verranno liquidati fino a esaurimento delle risorse disponibili .

6 - COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni:

- provvedono alla pubblicizzazione ed alla diffusione sul proprio territorio delle modalità di erogazione dei sostegni e del relativo materiale informativo;
- provvedono alla raccolta e protocollazione delle domande;
- ove ricorrano le condizioni per l'accesso al sostegno, trasmettono la domanda all'Ufficio di Piano che provvederà successivamente alla valutazione della Commissione tecnica, alla redazione della graduatoria e all'erogazione del beneficio fino ad esaurimento del budget assegnato;
- verificano e monitorano gli interventi collaborando con le famiglie e i soggetti erogatori per la realizzazione degli stessi;

- informano tempestivamente l'Ufficio di Piano di ogni variazione che comporti il venire meno delle condizioni che hanno dato diritto all'erogazione del sostegno comunicata dagli interessati o verificata in sede di monitoraggio.

7 - MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE

Gli Assistenti Sociali dei Comuni di residenza provvedono a monitorare le situazioni dei beneficiari in base al progetto e a comunicare all'Ufficio di Piano eventuali variazioni che incidano sull'erogazione dei sostegni. L'Ufficio di Piano provvede a effettuare un controllo a campione non inferiore al 5% dei complessivi beneficiari, in collaborazione con i Comuni, ed a monitorare costantemente gli interventi e a darne rendicontazione economica, quali-quantitativa e di appropriatezza ai competenti Uffici regionali ..

8 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

Il Titolare del trattamento dei dati è:

UFFICIO DI PIANO DISTRETTO RM5.4 che si potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0774816212 Indirizzo PEC: distrettorm5.4@pec.comunesubiaco.com,

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati..

Le domande devono essere presentate **dalla nuova data di pubblicazione del bando e sino al 15/12/2025.**

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Colazingari